

Argomento/Parole chiave	Domanda	Risposta
STAR- privacy	Dove e quando verrà inserita l'opzione di selezione del consenso alla diffusione e comunicazione dei propri dati di contatto per gli operatori individuali?	Dal giorno 06/12/2023 è presente su Star all'interno della Pratica n. 88.11R_ACCREDITAMENTO nella sezione <i>Dichiarazione dati di contatto - DICHIARA INOLTRE</i> . L'assistente familiare può autorizzare o meno il Comune a pubblicare il numero di telefono e mail indicato negli appositi elenchi di assistenti familiari accreditati al fine di favorire l'incontro domanda e offerta di lavoro. Il consenso autorizza a comunicare i contenuti degli elenchi ai soggetti interessati.
	Quali sono le opzioni che l'operatore individuale può flaggare per esprimere o meno il proprio consenso?	Sono 4: - autorizzare il Comune a pubblicare l'indirizzo email indicato negli appositi elenchi di assistenti familiari accreditati al fine di favorire l'incontro domanda e offerta di lavoro. I contenuti degli elenchi potranno essere comunicati ai soggetti interessati - non autorizzare il Comune a pubblicare l'indirizzo email indicato negli appositi elenchi di assistenti familiari accreditati al fine di favorire l'incontro domanda e offerta di lavoro né a comunicare tale dato ai soggetti interessati - autorizzare il Comune a pubblicare il numero di telefono indicato negli appositi elenchi di assistenti familiari accreditati al fine di favorire l'incontro domanda e offerta di lavoro. I contenuti degli elenchi potranno essere comunicati ai soggetti interessati - non autorizzare il Comune a pubblicare il numero di telefono indicato negli appositi elenchi di assistenti familiari accreditati al fine di favorire l'incontro domanda e offerta di lavoro né a comunicare tale dato ai soggetti interessati
	Quali sono i soggetti interessati?	I soggetti interessati sono SdS (Società della Salute) o Zona Distretto, Centri per l'Impiego, soggetti del Terzo Settore e Patronati operativi nell'ambito dell'intervento Servizi sociali di sollievo - Pronto Badante; il coinvolgimento di questi garantisce che un elenco di operatori individuali possa essere consegnato alle famiglie che ne fanno richiesta
	Il consenso su Star nella sezione <i>Dichiarazione - Adempimenti relativi al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di privacy</i> con dicitura "Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa esposta sul sito istituzionale dell'Ente a cui è rivolta la presente istanza", non bastava ai Comuni per pubblicare i contatti degli operatori individuali negli elenchi?	No, tale sezione era inerente esclusivamente all'iter del rilascio dell'accREDITAMENTO da parte del Comune. Ai fini del rilascio dell'accREDITAMENTO i dati di contatto non sono considerati pertinenti e per questo, nel caso in cui i Comuni li avessero pubblicati nell'elenco degli operatori individuali finora accreditati, è necessario che provvedano ad oscurarli. Le recenti novità normative (l.r. n. 82/2009 modificata e DGR n. 937/2023) hanno definito l'obiettivo ulteriore di promuovere l'incontro tra domanda e offerta di assistenza da parte degli operatori individuali. Con la nuova sezione presente su STAR dal 6 Dicembre gli operatori individuali potranno esprimere il consenso specifico per la trasmissione dei loro dati di contatto ai soggetti interessati previsti dalla DGR n. 937/2023.
	Se l'operatore individuale è già accreditato, come può dare o negare il consenso alla comunicazione dei suoi dati ai soggetti interessati?	L'operatore già accreditato deve accedere nuovamente al sistema STAR con lo stesso accesso precedentemente utilizzato (in proprio o tramite procura), selezionare l'attività di assistenza familiare e scegliere il percorso di "variazione" che è creato appositamente per inoltrare una comunicazione aggiuntiva. Non viene riaperta l'istanza precedente né è richiesto di inoltrare una nuova istanza di accREDITAMENTO
STAR - pagamento bollo	Per le istanze di accREDITAMENTO di operatori individuali, è necessario l'assolvimento dell'imposta di bollo?	Sì, le istanze rivolte alla Pubblica Amministrazione nell'intento di ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo (nello specifico autorizzazione) o il rilascio di un certificato o di una attestazione sono, di norma, soggette all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 3 della Tariffa – Parte prima, annessa al D.P.R. n. 642/1972, salvi i casi di esenzione previsti espressamente dalla Tabella – Allegato B, annessa allo stesso D.P.R. n. 642/1972.

	A quanto ammonta il bollo?	Per le istanze trasmesse per via telematica, di cui al comma 1-bis dell'articolo 3 della Tariffa – Parte prima, l'imposta di bollo è dovuta - secondo quanto disposto dalla nota 5 (aggiunta dall'art. 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Legge di stabilità 2014 – In vigore dal 1° gennaio 2014) nella misura forfettaria di euro 16,00, a prescindere dalla dimensione del documento.
Elenchi e provvedimenti	E' possibile creare un elenco di pubblicazione unico contenente sia coloro che hanno dato consenso alla diffusione dei dati sia coloro che l'hanno negato?	La l.r. 82/2009 prevede la predisposizione di un elenco comunale di erogatori di tutti i servizi accreditati. Tale elenco può quindi essere unico tra operatori e servizi accreditati e potrà essere destinato alla pubblicazione online sui siti internet dei Comuni (senza dati di contatto). Non si tratta di quanto previsto dalla DGR n. 937/2023, che riguarda solo gli operatori individuali che avranno espresso il loro consenso alla trasmissione dei dati anagrafici e di contatto ai soggetti interessati individuati dalla suddetta Delibera.
	All'interno dell'elenco pubblicato dall'ente, quali dati devono essere presenti?	Non è stato predisposto uno schema standard da seguire ma potete rifarvi ai dati indicati nell' <i>allegato A della Delibera n.1031 del 12-09-2022</i> ad eccezione di telefono ed email
	L'elenco da pubblicare può essere annuale?	Per l'elenco previsto dalla l.r. 82/2009 che ha lo scopo di informare su quali sono operatori individuali e i servizi accreditati si prevedono forme idonee di pubblicità e di aggiornamento (art. 7). Sarà quindi il Comune a decidere quanto e come aggiornarlo. Per quanto riguarda invece quanto previsto dalla DGR n. 937/2023 specificamente per gli operatori individuali al fine di comunicare i dati di contatto ad altri enti per l'attività di incrocio domanda e offerta di lavoro, è opportuno che tali dati siano frequentemente aggiornati.
	Negli elenchi pubblicati sui siti web di Comuni e Unioni di Comuni, vanno inseriti i contatti se l'operatore individuale ne dà il consenso?	No, il consenso è finalizzato solo alla comunicazione ai soggetti interessati dei dati anagrafici e dei dati di contatto degli operatori individuali accreditati che hanno dato a ciò la loro autorizzazione
	L'elenco non va più trasmesso al settore competente della Regione Toscana?	No, nel caso Regione avesse necessità di consultare gli elenchi potrà farlo visualizzando quelli esposti nei siti web dei singoli Comuni o Unioni di Comuni che dovranno essere periodicamente aggiornati.
	A seguito della modifica alla normativa, in riferimento all'art Art 7 comma 2, quale data di accreditamento deve essere pubblicata sull'elenco?	Gli operatori individuali previa verifica della regolarità formale dell'istanza, sono accreditati : - a far data dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva - a far data dalla presentazione della documentazione prevista dall'art 3 comma 4 del DPR 28/12/2000 n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
	Poichè l'operatore individuale risulta accreditato dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, a parte i controlli, può essere considerata una SCIA?	No, essendo un'istanza il processo viene configurato come "ordinario" con rilascio dell'ente di un atto di accreditamento.
	Per gli elenchi dei soggetti individuali accreditati, si possono intendere le determinazioni?	No, gli elenchi sono cosa diversa dalle determinazioni
	Per l'accREDITamento di un Museo Civico per l'Alzheimer (altri servizi alla persona), il Sindaco presenta istanza tramite portale al Suap ma poi chi deve emanare il provvedimento di accreditamento?	Il Comune deve procedere come per le altre istanze.
	Perchè per gli operatori individuali non si hanno scadenze come per i servizi del terzo settore?	E' stata una scelta che potrebbe essere rimessa in discussione
Verifiche ed organismo di controllo	E' possibile avere dei modelli di riferimento per i provvedimenti?	Regione Toscana mette a disposizione 3 modelli per il rilascio dell'autorizzazione da cui poter prendere spunto e che sono pubblicati nella pagina https://www.regione.toscana.it/-/sezione-dedicata-ai-comuni-modelli-per-il-rilascio-dell-autorizzazione/1.0
	E' obbligatorio richiedere ad INPS la verifica dei requisiti posseduti dagli operatori individuali?	No, potete decidere anche di effettuare verifiche a campione
	Per i servizi non ci sono gli standard minimi a differenza di quanto previsto per le strutture?	Esatto, per i servizi è stato previsto un controllo solamente qualitativo
	Per l'accREDITamento degli assistenti domiciliari si devono fare le verifiche ogni anno oltre che del possesso dei requisiti anche sul rendimento?	No, sulle badanti non sono previste verifiche ulteriori
	Quale ufficio comunale deve effettuare i controlli?	E' scelta organizzativa interna dell'ente decidere quali uffici (sociale o suap o altro) sono deputati ai controlli, le verifiche da svolgere entro l'anno verranno invece poi effettuate da una <i>commissione di controllo</i> puntualmente identificata
	Da quante quante e quali persone deve essere composta la commissione di controllo?	Non ci sono indicazioni specifiche in merito. La commissione di controllo deve essere eterogenea e selezionata tenendo conto delle competenze necessarie per effettuare verifiche di controllo della qualità dell'assistenza erogata.
	E' possibile una commissione di controllo unica per più Comuni	Certo, nulla vieta di istituire una commissione sovracomunale che sia attiva per più enti

	I controlli sul mantenimento dei requisiti si riferiscono solo alle strutture o anche ai soggetti individuali?	I controlli sul mantenimento dei requisiti non sono applicabili agli operatori individuali
	Come effettuare i controlli in servizio?	Il controllo verrà effettuato sul possesso dei requisiti: esame della documentazione e delle registrazioni , interviste, osservazioni sul campo